



**I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 62**



**PROVINCIA DI PADOVA**

**REGOLAMENTO  
PER L'EFFETTUAZIONE  
DEGLI ESAMI ABILITATIVI  
DELLE FIGURE  
PROFESSIONALI DEL TURISMO**



*Approvato con D.C.P. del 5/12/2005 n. 80 reg. e modificato con D.P. del 2.7.2015 n 81 reg..*





*Provincia di Padova*

# **“Regolamento per l’effettuazione degli esami abilitativi delle figure professionali del turismo”**

**L.R. 4 novembre 2002 n. 33 e ss. modificazioni  
“Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo”**

## **C A P O I**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione del presente regolamento**

Il presente regolamento individua i criteri e le modalità per l’effettuazione degli esami abilitativi alle professioni di:

- Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo;
- Guida Turistica;
- Accompagnatore Turistico;
- Animatore Turistico;
- Guida Naturalistico-ambientale.

### **Art. 2**

#### **Natura e scopo del regolamento**

1. In attuazione a quanto previsto dalla L.R del 4 novembre 2002 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni con la quale è stata trasferita alle Province la materia amministrativa relativa alle figure professionali del turismo, nell’osservanza delle direttive e degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta Regionale del Veneto, con il presente regolamento si intende disciplinare in particolar modo lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività:

- A) Fissazione dei criteri e delle modalità per l’ammissione dei candidati agli esami di idoneità a Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo e di abilitazione alla professione di Guida

turistica, Accompagnatore turistico, Animatore turistico, Guida Naturalistico-ambientale e relative estensioni;

- B) Fissazione dei criteri per il conferimento degli incarichi ai componenti le Commissioni d'esame;
  - C) Fissazione dei criteri per la composizione delle Commissioni d'esame;
  - D) Fissazione dei criteri e delle modalità d'espletamento degli esami.
2. I bandi di indizione degli esami vengono approvati con determinazione del Dirigente competente per materia e devono rispettare i criteri ed i principi stabiliti dal presente regolamento.

## **C A P O II**

**Fissazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione dei candidati agli esami d'idoneità a Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo e abilitativi per la professione Guida turistica, Accompagnatore turistico, Animatore turistico, Guida Naturalistico-ambientale;**

### **Art. 3**

#### **Modalità per la presentazione delle domande di ammissione agli esami abilitativi**

1. I candidati che intendono sostenere gli esami di idoneità previsti dall'art 77 e dall'art. 83 della L.R. 33/2002 devono presentare domanda, in bollo, secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, entro il termine indicato nel bando.

Il bando viene pubblicato di regola per 30 gg. all'Albo provinciale e inserito nel sito internet della Provincia. Inoltre di esso è data notizia, per estratto, sul B.U.R.- Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. Le domande di ammissione devono essere spedite a mezzo di Raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio indicato nel bando, al Presidente della Provincia – Piazza Antenore, 3 - 35121 PADOVA, ovvero presentate negli stessi termini all'Ufficio Protocollo dell'Ente. Per la spedizione fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere firmata in calce e non necessita, ai fini e per gli effetti dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000, della autenticazione della firma. Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del citato D.P.R. è necessario allegare copia fotostatica fronte/retro non autenticata di un documento di identità valido.

### **Art. 4**

#### **Requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità a Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo**

1. Ai sensi dell'art. 77 della L.R. 33/2002 nella domanda di partecipazione devono essere indicati:
- a) cognome e nome;
  - b) data e luogo di nascita;
  - c) residenza;

d) domicilio che il candidato elegge ai fini delle eventuali comunicazioni relative all'esame.

2. nella domanda i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, il possesso, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione delle stesse, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di Stato componente dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D. Lgv. 286/98 e ss. modificazioni;

b) età non inferiore ai 18 anni;

c) residenza o domicilio professionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 526/99, in uno dei Comuni della provincia di Padova;

d) titolo di studio: diploma di Stato (nuovo ordinamento) o diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (vecchio ordinamento), che consenta l'accesso all'Università, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato è tenuto a produrre in caso di superamento dell'esame, la copia autenticata del certificato, con allegata traduzione, debitamente legalizzata, in lingua italiana, che lo dichiari equipollente o riconosciuto in Italia dalla competente autorità. Il provvedimento di riconoscimento consiste:

- per i cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nel decreto di equipollenza rilasciato dal Centro Servizi Amministrativi decentrati del Ministero della Pubblica Istruzione (ex Provveditorato agli Studi);
- per i cittadini di stati componenti della UE e i cittadini di Stati extra UE, che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nella dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità consolare italiana del paese nel quale si è conseguito il titolo di studio, con specificazione degli anni complessivi di scolarità;

e) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori (primo, secondo e terzo livello; il quarto livello solo con formale attestazione del datore di lavoro in ordine alla natura delle mansioni svolte quali "mansioni equiparabili a quelle di concetto" e con relativa dettagliata specificazione delle stesse) presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro. L'esercizio dell'attività lavorativa è ridotto a sei mesi, con gli stessi inquadramenti di cui sopra, per coloro che sono in possesso della laurea in economia del turismo; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di laurea (generica) e attestato relativo a corsi di specializzazione post-universitaria in economia e gestione del turismo.

f) due tra le principali lingue estere europee di seguito indicate: Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Russo.

#### **Art. 5**

#### **Requisiti richiesti per l'ammissione all'esame abilitativo della professione di Accompagnatore**

## **Turistico, Animatore Turistico, Guida Naturalistico-ambientale, Guida Turistica.**

1. Nella domanda di partecipazione devono essere indicati:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) residenza;
- d) domicilio che il candidato elegge ai fini delle eventuali comunicazioni relative all'esame.

2. Nella domanda i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, il possesso, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione delle stesse, dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o cittadinanza di Stato componente dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D. Lgs. 286/98;
- b) età non inferiore ai 18 anni;
- c) residenza o domicilio professionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 526/99, in uno dei Comuni della Regione del Veneto, salvo per coloro che intendono sostenere l'esame di estensione territoriale della professione di Guida Turistica e di Guida Naturalistico-ambientale;
- d) titolo di studio:

**diploma di Stato (nuovo ordinamento) o diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (vecchio ordinamento) che consenta l'accesso all'Università**, rilasciato da Istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato. per le figure professionali di Accompagnatore, Animatore e Guida Naturalistico-ambientale. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato è tenuto a produrre in caso di superamento dell'esame, la copia autenticata del certificato, con allegata traduzione, debitamente legalizzata, in lingua italiana, che lo dichiara equipollente o riconosciuto in Italia dalla competente autorità. Il provvedimento di riconoscimento consiste:

- per i cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nel decreto di equipollenza rilasciato dal Centro Servizi Amministrativi decentrati del Ministero della Pubblica Istruzione (ex Provveditorato agli Studi);
- per i cittadini di stati componenti della UE e i cittadini di Stati extra UE, che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nella dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità consolare italiana del paese nel quale si è conseguito il titolo di studio, con specificazione degli anni complessivi di scolarità.

## **Laurea (anche di primo livello) per la figura professionale di Guida Turistica**

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato è tenuto a produrre, in caso di superamento dell'esame, una copia autenticata del certificato di laurea, con allegata traduzione, debitamente legalizzata, in lingua italiana, e della dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità consolare o Ambasciata italiana del paese nel quale si è conseguito il titolo di studio.

e) la/le lingua/e straniera/e per la/e quale/i chiede l'abilitazione.

3. I candidati all'esame di Guida Turistica devono indicare nella domanda obbligatoriamente ed esclusivamente due lingue straniere. Il candidato deve quindi risultare idoneo in ambedue le lingue straniere indicate.

4. I candidati agli esami di Accompagnatore, Animatore e Guida Naturalistico-ambientale e relative estensioni linguistiche devono obbligatoriamente indicare nella domanda almeno una lingua straniera. Possono - al massimo - indicare 2 lingue straniere. Nel caso il candidato abbia indicato una seconda lingua straniera l'iter delle prove è analogo a quello della prima lingua, ma la valutazione è indipendente. Un candidato, quindi, può abilitarsi per tutte e due ovvero per una sola delle due lingue proposte in base alle votazioni ottenute.

5. Sono ritenute ammissibili solo le lingue ufficiali e correnti, con esclusione di dialetti e sistemi linguistici.

6. Possono essere differiti gli esami linguistici relativi a lingue straniere per le quali l'Amministrazione non riesca a reperire idoneo esperto/docente.

### **Art. 6**

#### **Istituzione di una quota di partecipazione alle spese per l'effettuazione degli esami abilitativi**

1. Per poter partecipare agli esami abilitativi oggetto del presente regolamento i candidati devono allegare alla domanda l'attestazione del versamento di una quota di €. 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di partecipazione alle spese organizzative sostenute dall'Ente per l'effettuazione degli esami, da versare sul conto corrente bancario o postale della Provincia secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.

2. Tale quota in nessun caso verrà rimborsata.

### **Art. 7**

#### **Esclusione dall'esame e nullità delle prove**

1. Sono causa di esclusione dall'esame abilitativo:

- la presentazione fuori termine della domanda;
- il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti d'ammissione previsti dal bando;

- il mancato versamento della quota di partecipazione all'esame che non sia stata regolarizzata entro il termine tassativo stabilito dal Responsabile dell'Istruttoria;
- la mancanza della firma in calce alla domanda e/o della fotocopia non autenticata fronte retro di un documento di identità valido, che non sia stata regolarizzata entro il termine tassativo stabilito dal Responsabile dell'Istruttoria;
- la mancata applicazione della marca da bollo alla domanda, che non sia stata regolarizzata entro il termine tassativo stabilito dal Responsabile dell'Istruttoria;
- la mancata indicazione della/e lingua/e straniera/e in cui si intende sostenere la prova, che non sia stata regolarizzata entro il termine tassativo stabilito dal Responsabile dell'Istruttoria;
- l'accertata mancanza del possesso dei titoli resi con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- la mancata indicazione delle generalità, della data e del luogo di nascita, del domicilio o recapito, che non siano state regolarizzate entro il termine tassativo stabilito dal Responsabile dell'Istruttoria. Costituisce eccezione il fatto che, ove possibile, alcuno degli elementi non dichiarati possa essere inequivocabilmente desunto dalla domanda stessa o dai documenti allegati.

2. Il provvedimento di esclusione dall'esame viene comunicato al candidato, con raccomandata A.R.

3. In qualsiasi momento della procedura abilitativa, la verifica, ai sensi del D.P.R. 445/2000 della mancanza del possesso dei titoli autocertificati nella domanda, è motivo di nullità delle prove d'esame e di non iscrizione nell'elenco provinciale e/o di rilascio del diploma provinciale.

4. L'iscrizione negli elenchi e/o di rilascio del diploma provinciale per gli stranieri è in ogni caso subordinata alla produzione e verifica della regolarità della documentazione trasmessa.

### **CAPO III**

**Fissazione dei criteri per il conferimento degli incarichi ai componenti le Commissioni d'esame.**

#### **Art. 8**

##### **Criteri di scelta dei componenti le Commissioni d'esame**

1. In considerazione dei titoli di studio richiesti dalla normativa regionale per le sopra indicate figure professionali del turismo, è data la possibilità di reperire i componenti delle Commissioni oltre che tra i docenti di Istituti di Scuola Secondaria Superiore ad indirizzo turistico, artistico, linguistico, anche attingendo alle professionalità specifiche presenti in Enti Pubblici, negli Enti Locali, nelle Università, nelle Camere di Commercio, nei Consolati stranieri in Italia, nei Tribunali, negli Istituti

e nelle Associazioni per scambi culturali italo-stranieri nonché tra coloro che dimostrino di avere adeguati titoli e capacità professionali specifiche e documentate.

### **Art. 9**

#### **Criteri per il conferimento degli incarichi**

1. Per quanto attiene il conferimento degli incarichi, saranno rispettati i seguenti criteri:
  - assicurare elevata esperienza, competenza e professionalità di tutti i componenti. In particolare si terrà in considerazione la partecipazione a precedenti esami abilitativi per le figure professionali del turismo, la disponibilità personale di tempi e orari, la docenza o collaborazione con le Università, l'insegnamento presso Scuole secondarie superiori specializzate e - a parità di curriculum vitae - l'anzianità di servizio ed il numero di corsi di specializzazione; per gli esperti di lingua si terrà in considerazione oltre alla partecipazione ad analoghi esami abilitativi ed alla disponibilità di tempi ed orari, l'operare come docente/ricercatore/lettore presso Università o presso Scuole secondarie superiori ad indirizzo specifico.
  - esclusione dei componenti le Commissioni d'esame che versino, rispetto ai partecipanti, nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, con riferimento agli artt. 51 e 52 del C.p.c. A tal fine verrà richiesta agli interessati una autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000
  - esclusione dei componenti le Commissioni che ricoprono incarichi di docenza in corsi preparatori all'esame abilitante organizzati da Ente pubblico e/o da soggetti privati.
2. Un docente/esperto può essere nominato per più materie specialistiche dell'esame o per più lingue straniere quando abbia adeguati titoli e/o documentate capacità professionali.

### **Art. 10**

#### **Rappresentanti delle Associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale**

1. Le Associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in quanto a numero degli iscritti, per le figure professionali di Guida Turistica e Naturalistico-ambientale, di Accompagnatore Turistico e di Animatore Turistico, vengono individuate dall'Amministrazione previo esperimento di avviso pubblico, tramite pubblicazione sul sito internet provinciale e affissione all'Albo Pretorio, per il censimento delle stesse, da effettuarsi in relazione all'indizione del bando d'esame.
2. Le Associazioni dovranno comunicare alla Provincia entro il termine stabilito nell'avviso, il numero complessivo degli iscritti a livello regionale e per ogni singola provincia per la professione turistica oggetto dell'esame, nonché trasmettere copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo.



3. L'Associazione professionale di categoria risultata maggiormente rappresentativa in quanto al numero degli iscritti a livello regionale, provvede a designare una rosa di 4 nominativi da cui la Provincia nominerà il componente effettivo ed il componente supplente per gli esami di Guida Turistica, Guida Naturalistico ambientale, Accompagnatore e Animatore Turistico. Per le sole Guide Turistiche anche l'Associazione Professionale risultata maggiormente rappresentativa in quanto al numero degli iscritti a livello provinciale, provvederà a designare una rosa di 4 nominativi da cui la Provincia nominerà un rappresentante effettivo e uno supplente a livello provinciale.

4. In caso di mancata designazione dei rappresentanti, secondo le modalità sopraindicate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di designazione, la Provincia potrà scegliere i rappresentanti tra gli abilitati iscritti nei propri elenchi professionali o insediare la Commissione in loro assenza. Tale Commissione risulterà in ogni caso validamente insediata e potrà svolgere integralmente la propria attività.

#### **Art. 11**

##### **Nomina delle Commissioni d'esame e quorum costitutivo**

1. Le nomine delle Commissioni per gli esami di abilitazione delle figure professionali del turismo vengono effettuate con determinazione del Dirigente del Settore competente per materia, sulla base dei criteri esposti agli articoli precedenti. Il Dirigente provinciale esperto in legislazione turistica, con funzioni di Presidente effettivo, viene previamente designato dal Segretario/Direttore Generale dell'Ente.

2. Al fine di garantire la celerità e funzionalità delle procedure abilitative vengono nominati in primo luogo, salvo diverse valutazioni, i componenti delle Commissioni afferenti alle materie relative alla prima o unica prova scritta, ossia le Commissioni di base. Successivamente, espletata e corretta la prima o unica prova scritta, le Commissioni di base vengono integrate con i componenti afferenti alle lingue straniere scelte dai candidati che sosterranno le ulteriori prove di lingua (scritte e/o orali) e con gli altri eventuali componenti indicati nei precedenti articoli.

3. Durante lo svolgimento delle prove scritte e/o orali potranno essere presenti unicamente i docenti/esperti delle materie oggetto di esame dei candidati.

4. Durante le correzioni delle prove scritte potranno essere presenti unicamente i docenti/esperti delle materie cui le prove afferiscono. Nel caso di correzione degli elaborati con strumenti informatici o con correttori predisposti dagli stessi Commissari, è sufficiente la presenza del Presidente o di altro componente da lui indicato, e del Segretario.

5. Il docente/esperto linguistico della lingua per la quale nessun candidato si sia presentato a sostenere la prova scritta/orale di lingua o non l'abbia superata, cessa dalle sue funzioni e gli verrà corrisposto il compenso per il numero di sedute alle quali ha partecipato.

6. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla Segreteria della Commissione, al fine di consentire la convocazione del componente supplente.

7. Ad esclusione dei casi previsti al terzo ed al quarto comma del presente articolo, nel caso in cui nemmeno il componente supplente fosse disponibile, la Commissione deve considerarsi comunque validamente costituita ed operante con la presenza della metà più uno dei commissari nominati.

## **CAPO IV**

### **Fissazione dei criteri per la composizione delle Commissioni d'esame.**

#### **Art. 12**

#### **Composizione della Commissione d'esame per la professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo.**

1. Ai sensi della L.R. 33/2002 si definisce la seguente composizione della Commissione per l'esame abilitativo in parola:

- un Dirigente provinciale esperto in materia di legislazione turistica, con funzioni di Presidente effettivo e un funzionario provinciale esperto in materia di legislazione turistica, con funzioni di Presidente supplente;
- un componente effettivo e uno supplente di tecnica, ed organizzazione turistica;
- un componente effettivo e uno supplente esperto di regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti;
- un componente effettivo e uno supplente di geografia economica e turistica;
- un dipendente della Provincia con funzioni di segretario effettivo e un altro dipendente della Provincia con funzioni di segretario supplente.

2. La Commissione viene integrata da un docente o esperto per ognuna delle due lingue straniere scelte dai candidati che abbiano superato la prova scritta.

3. La Commissione può, inoltre, essere eventualmente integrata con uno o più componenti effettivi e supplenti esperti nelle materie d'esame su richiesta del Presidente della Commissione.

#### **Art. 13**

#### **Composizione della Commissione d'esame per la professione di Guida Turistica.**

1. Ai sensi dell'allegato T – seconda e terza parte (composizione della Commissione e articolazione e contenuto delle prove) della L.R. 33/2002 e successive modificazioni, si definisce la seguente composizione della Commissione per l'esame abilitativo in parola:

- Un Dirigente provinciale esperto in materia di legislazione turistica, con funzioni di Presidente effettivo e un funzionario provinciale esperto in materia di legislazione turistica, con funzioni di Presidente supplente;
  - un componente effettivo e uno supplente di storia dell'arte;
  - un componente effettivo e uno supplente di storia veneta;
  - un componente effettivo e uno supplente di geografia economica e turistica;
  - un rappresentante effettivo e uno supplente della Associazione professionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale e un rappresentante effettivo e uno supplente della Associazione professionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale, con competenza sugli itinerari turistici e museali;
  - un esperto effettivo e uno supplente di primo soccorso;
  - un dipendente della Provincia con funzioni di segretario effettivo e un altro dipendente della Provincia con funzioni di segretario supplente.
2. La Commissione viene integrata da un docente o esperto per ognuna delle due lingue straniere scelte dai candidati che abbiano superato la prima prova scritta per lo svolgimento delle prove scritte ed orali di lingua.
3. La Commissione può, inoltre, essere eventualmente integrata con uno o più componenti effettivi e supplenti esperti nelle materie d'esame su richiesta del Presidente della Commissione.

#### **Art. 14**

##### **Composizione della Commissione d'esame per la professione di Accompagnatore Turistico**

1. Ai sensi dell'allegato T – seconda e terza parte (composizione della Commissione e articolazione e contenuto delle prove) della L.R. 33/2002, si definisce la seguente composizione della Commissione per l'esame abilitativo in parola:
- un Dirigente provinciale esperto in materia di legislazione turistica, con funzioni di Presidente effettivo e un funzionario provinciale esperto in materia di legislazione turistica, con funzioni di Presidente supplente;
  - un componente effettivo e uno supplente di geografia economica e turistica;
  - un componente effettivo e uno supplente di tecnica e organizzazione turistica;
  - un componente effettivo e uno supplente esperto di regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti;
  - un rappresentante effettivo e uno supplente, con competenza sulla valutazione di casi pratici, della Associazione professionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;
  - un esperto effettivo e uno supplente di primo soccorso;
  - un dipendente della Provincia con funzioni di segretario effettivo e un altro dipendente della

Provincia con funzioni di segretario supplente.

2. La Commissione viene integrata da un docente o esperto per ogni lingua straniera scelta dai candidati che abbiano superato la prima prova scritta per lo svolgimento delle prove orali.

3. La Commissione può, inoltre, essere eventualmente integrata con uno o più componenti effettivi e supplenti esperti nelle materie d'esame su richiesta del Presidente della Commissione.

### **Art. 15**

#### **Composizione della Commissione d'esame per la professione di Animatore Turistico**

1. Ai sensi dell'allegato T – seconda e terza parte (composizione della Commissione e articolazione e contenuto delle prove) della L.R. 33/2002, si definisce la seguente composizione della Commissione per l'esame abilitativo in parola:

- un Dirigente provinciale esperto in materia di legislazione turistica, con funzioni di Presidente effettivo e un funzionario provinciale esperto in materia di legislazione turistica, con funzioni di Presidente supplente;
- un componente effettivo e uno supplente esperto in programmi di animazione;
- un componente effettivo e uno supplente esperto di tecniche di comunicazione, di accoglienza e dinamiche di gruppo;
- un rappresentante effettivo e uno supplente della Associazione professionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale con competenza sulla valutazione di casi pratici;
- un esperto effettivo e uno supplente di primo soccorso;
- un dipendente della Provincia con funzioni di segretario effettivo e un altro dipendente della Provincia con funzioni di segretario supplente.

2. La Commissione viene integrata da un docente o esperto per ogni lingua /e straniera/e scelta/e dai candidati che abbiano superato la prima prova scritta per garantire lo svolgimento delle prove orali.

3. La Commissione può, inoltre, essere eventualmente integrata con uno o più componenti effettivi e supplenti esperti nelle materie d'esame su richiesta del Presidente della Commissione.

### **Art. 16**

#### **Composizione della Commissione d'esame per la professione di Guida naturalistico-ambientale**

1. Ai sensi dell'allegato T – seconda e terza parte (composizione della Commissione e articolazione e contenuto delle prove) della L.R. 33/2002, si definisce la seguente composizione della Commissione per l'esame abilitativo in parola:

- un Dirigente provinciale esperto in materia di legislazione turistica, con funzioni di Presidente effettivo e un funzionario provinciale esperto in materia di legislazione turistica, con funzioni di Presidente supplente;
- un componente effettivo e uno supplente docente o esperto di scienze naturali e forestali;
- un componente effettivo e uno supplente docente o esperto di geografia e geologia;
- un componente effettivo e uno supplente designato dal Soccorso Alpino e speleologico veneto (SAVS) del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) a livello provinciale;
- un rappresentante effettivo e uno supplente, della Associazione professionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale, con competenza sugli itinerari naturalistici e museali;
- un esperto effettivo e uno supplente di primo soccorso;
- un dipendente della Provincia con funzioni di segretario effettivo e un altro dipendente della Provincia con funzioni di segretario supplente.

2. La Commissione viene integrata da un docente o esperto per ogni lingua /e straniera/e scelta/e dai candidati che abbiano superato la prima prova scritta per garantire lo svolgimento delle prove scritte e orali di lingua.

3. La Commissione può, inoltre, essere eventualmente integrata con uno o più componenti effettivi e supplenti esperti nelle materie d'esame su richiesta del Presidente della Commissione o, per la prova pratica, con l'esperto nelle discipline specialistiche qualora la Regione del Veneto provveda alla loro individuazione.

## **CAPO V**

### **Fissazione dei criteri e delle modalità d'espletamento degli esami.**

#### **Art. 17**

##### **Istruttoria delle domande di partecipazione all'esame**

1. Le domande di partecipazione agli esami di abilitazione vengono istruite dal Settore competente per materia, sulla base di quanto autodichiarato dai candidati nelle domande di partecipazione. Le risultanze dell'istruttoria vengono approvate con determinazione dirigenziale. Ai candidati non ammessi viene notificato il provvedimento d'esclusione con raccomandata A.R. prima dello svolgimento della prova. Ai candidati ammessi viene notificato il provvedimento d'ammissione mediante affissione dell'elenco all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet della Provincia.

## **Art. 18**

### **Procedure per la convocazione dei candidati**

1. La convocazione per le prove scritte deve essere effettuata di norma almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle stesse e le convocazioni per la prova orale, almeno 20 giorni prima del giorno d'inizio delle prove.
2. La sede ed il diario delle prove, se non già indicati nel bando d'esame, vengono rese note mediante affissione all'Albo Pretorio e comunicazione sul sito Internet della Provincia. Con altro mezzo solo ove se ne ravvisi il caso.
3. I candidati devono presentarsi per l'espletamento delle prove muniti di un valido documento di riconoscimento.

## **Art. 19**

### **Modalità di svolgimento e valutazione dell'esame per Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo**

1. Le prove di esame per la figura di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo consistono in una prova scritta ed in tre prove orali.
2. La prova scritta è articolata sotto forma di un questionario di 50 domande a risposta multipla, di cui 20 di tecnica e organizzazione turistica, 10 di regolamenti per le comunicazioni e trasporti, 10 di geografia turistica italiana ed estera, 10 di legislazione turistica.
3. Ad ogni risposta esatta viene attribuito un punteggio positivo (+2), ad ogni risposta errata viene attribuito un punteggio negativo (-0,50); nessun punteggio viene attribuito alle risposte non date.
4. Conseguisce l'ammissione all'orale il candidato che riporta nella prova scritta sulle materie specialistiche della professione la votazione di almeno 7/10 o equivalente.
5. La prima prova orale verte sulle materie della prova scritta. La votazione della prima prova orale è data dalla somma delle valutazioni nelle singole materie. Tali valutazioni entrano nel computo in proporzione al peso della materia, espresso dal numero delle domande di data materia presenti nella prova scritta, di cui al comma 2.
6. La seconda e la terza prova orale consistono in un colloquio nelle due lingue scelte dal candidato nella domanda di partecipazione anche su argomenti attinenti l'esercizio della professione. La competenza linguistica richiesta è quella relativa al livello "intermedio B2 progresso", così come individuato nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue dal Consiglio d'Europa nel 2001.
7. Conseguisce l'abilitazione il candidato che riporta la media complessiva finale, tra la prova scritta e le prove orali, di almeno 7/10 o equivalente, con non meno di 6/10 per ciascuna prova orale.

## **Art. 20**

### **Modalità di svolgimento e valutazione delle prove d'esame per Guida Turistica**

1. Le prove di esame per la figura professionale di Guida Turistica consistono in tre prove scritte e in tre prove orali.
2. La prima prova scritta è articolata sotto forma di questionario di 50 domande a risposta multipla, di cui 20 in storia dell'arte, 15 in storia locale, 6 in geografia turistica e ambientale del territorio provinciale padovano, ivi comprese le particolari tradizioni locali anche a carattere enogastronomico, 4 sugli itinerari turistici e museali in territorio provinciale, 3 sulla legislazione in materia di figure professionali del turismo, 2 su elementi di primo soccorso.
3. Ad ogni risposta esatta viene attribuito un punteggio positivo (+2), ad ogni risposta errata viene attribuito un punteggio negativo (-0,50); nessun punteggio viene attribuito alle risposte non date.
4. Per poter accedere alle prove scritte di lingua straniera il candidato deve riportare nella prima prova scritta la votazione di almeno 7/10 o equivalente.
5. La seconda e la terza prova scritta sono volte ad accertare la conoscenza delle due lingue straniere scelte dal candidato ed indicate nella domanda. La competenza linguistica richiesta è quella relativa al livello "intermedio B2 progresso", così come individuato nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue dal Consiglio d'Europa nel 2001.
6. Per le lingue europee le prove linguistiche vengono articolate sotto forma di test linguistici, con esercizi strutturati che vertono sul lessico, sulla morfosintassi e/o sulla comprensione di un testo. Per le lingue straniere orientali o per quelle per le quali non sia possibile la strutturazione in test, il docente/esperto valuta la forma migliore di svolgimento della prova che deve avere lo stesso grado di approfondimento della altre lingue straniere.
7. Conseguendo l'ammissione alle prove orali il candidato che riporta nelle prove scritte la votazione media complessiva di almeno 7/10 o equivalente, con non meno di 6/10 in ciascuna delle lingue straniere.
8. La prima prova orale verte sulle materie della prima prova scritta. La votazione della prima prova orale è data dalla somma delle valutazioni nelle singole materie. Tali valutazioni entrano nel computo in proporzione al peso della materia, espresso dal numero di domande di data materia presenti nella prima prova scritta, di cui al comma 2 del presente articolo.
9. La seconda e la terza prova orale consistono nel verificare la conoscenza delle due lingue indicate nella domanda di partecipazione mediante una conversazione, anche su argomenti attinenti l'esercizio della professione. La competenza linguistica richiesta è quella relativa al livello "intermedio B2 progresso", così come individuato nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue dal Consiglio d'Europa nel 2001.

10. Conseguere l'abilitazione il candidato che riporta la votazione media complessiva finale di almeno 7/10 con non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.

### **Art. 21**

#### **Modalità di svolgimento e valutazione delle prove d'esame per Accompagnatore Turistico**

1. Le prove di esame per la figura professionale di Accompagnatore Turistico consistono in una prova scritta e in due prove orali .
2. La prova scritta è articolata sotto forma di questionario di 50 domande a risposta multipla, di cui 15 in tecnica e organizzazione turistica, 10 in regolamenti per le comunicazioni e trasporti, 15 in geografia turistica italiana ed estera, 4 in legislazione turistica, 3 sulla valutazione di casi pratici, 3 su nozioni di primo soccorso.
3. Ad ogni risposta esatta viene attribuito un punteggio positivo (+2), nessun punteggio viene attribuito alle risposte non date o errate.
4. Conseguere l'ammissione alle prove orali il candidato che riporta la votazione nella prova scritta di almeno 7/10 o equivalente.
5. La prima prova orale verte sulle materie della prima prova scritta. La votazione della prima prova orale è data dalla somma delle valutazioni nelle singole materie. Tali valutazioni entrano nel computo in proporzione al peso della materia, espresso dal numero di domande di data materia presenti nella prima prova scritta, di cui al comma 2 del presente articolo.
6. La seconda prova orale è volta ad accertare la conoscenza della lingua indicata nella domanda di partecipazione anche su argomenti attinenti l'esercizio della professione. La competenza linguistica richiesta è quella relativa al livello "intermedio B2 progresso", così come individuato nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue dal Consiglio d'Europa nel 2001.
7. Conseguere l'abilitazione il candidato che riporta la votazione media complessiva finale di almeno 7/10 con non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.

### **Art. 22**

#### **Modalità di svolgimento e valutazione delle prove d'esame per Animatore Turistico**

1. Le prove di esame per la figura professionale di Animatore Turistico consistono in una prova scritta e in due prove orali.
2. La prova scritta è volta ad accertare le capacità del candidato di elaborare e realizzare programmi di animazione sotto forma di elaborato, di domande a risposta sintetica o di domande a risposta multipla.
3. Conseguere l'ammissione all'orale il candidato che riporta la votazione nella prova scritta di almeno 7/10 o equivalente.



4. La prima prova orale è volta ad accertare la competenza nella realizzazione di programmi di animazione, oltre che delle tecniche di comunicazione, coinvolgimento e delle dinamiche di gruppo, delle tecniche di accoglienza ed ospitalità, di elementi di legislazione in materia di figure professionali del turismo e di nozioni di primo soccorso e sulla valutazione di casi pratici.
5. La seconda prova orale è volta ad accertare la conoscenza della lingua indicata nella domanda di partecipazione anche su argomenti attinenti l'esercizio della professione. La competenza linguistica richiesta è relativa al livello "intermedio B1 soglia" così come individuato nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue dal Consiglio d'Europa nel 2001.
6. Conseguire l'abilitazione il candidato che riporta la votazione media complessiva finale di almeno 7/10 con non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.

### **Art. 23**

#### **Modalità di svolgimento e valutazione delle prove d'esame per Guida Naturalistico-ambientale**

1. Le prove di esame per la figura professionale di Guida naturalistico-ambientale consistono in due prove scritte ed in tre prove orali.
2. La prima prova scritta è articolata sotto forma di questionario di 50 domande a risposta multipla, di cui 10 in materia di botanica, 10 di zoologia, 8 domande in materia di ecologia e 8 di geologia con riferimento sia al territorio provinciale padovano che della Regione del Veneto, 4 su elementi di soccorso alpino-speleologico e di primo soccorso 4 su itinerari naturalistici e museali, 2 di cartografia, 2 di meteorologia e 2 sulla legislazione in materia di figure professionali del turismo.
3. Ad ogni risposta esatta viene attribuito un punteggio positivo (+2), ad ogni risposta errata viene attribuito un punteggio negativo (- 0,50); nessun punteggio viene attribuito alle risposte non date.
4. Per poter accedere alla prova scritta di lingua straniera il candidato deve riportare nella prima prova scritta la votazione di almeno 7/10 o equivalente.
5. La seconda prova scritta è volta ad accertare la conoscenza della lingua prescelta dal candidato. La competenza linguistica richiesta è quella relativa al livello "intermedio B2 progresso", così come individuato nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue dal Consiglio d'Europa nel 2001.
6. Per le lingue europee le prove linguistiche vengono articolate sotto forma di test linguistici, con esercizi strutturati che vertono sul lessico, sulla morfosintassi e/o sulla comprensione di un testo. Per le lingue straniere orientali o per quelle per le quali non sia possibile la strutturazione in test, il docente/esperto valuta la forma migliore di svolgimento della prova che deve avere lo stesso grado di approfondimento delle altre lingue straniere.

7. Conseguono l'ammissione alle prove orali il candidato che riporta nelle prove scritte la votazione media complessiva di almeno 7/10 o equivalente, con non meno di 6/10 nella prova di lingua straniera.
8. La prima prova orale verte sulle materie della prima prova scritta.
9. La seconda prova orale consiste nella predisposizione di una lezione tesa ad accertare la specifica attitudine didattica del candidato.
10. La terza prova orale è volta ad accertare la conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, anche su argomenti attinenti l'esercizio della professione. La competenza linguistica richiesta è quella relativa al livello "intermedio B2 progressivo", così come individuato nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue dal Consiglio d'Europa nel 2001.
11. La votazione della prima prova orale è data dalla somma delle valutazioni nelle singole materie. Tali valutazioni entrano nel computo in proporzione al peso della materia, espresso dal numero di domande di data materia presenti nella prima prova scritta, di cui al comma 2 del presente articolo; per la seconda prova orale viene data una votazione collegiale; la votazione della terza prova è unica.
12. Conseguono l'abilitazione il candidato che riporta la votazione media complessiva finale di almeno 7/10 con non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.
13. Nel caso in cui il candidato abbia presentato domanda per un'abilitazione specialistica (a cavallo o su altro animale) – che verrà individuata dalla Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell'art. 82, comma 4, della LR. 33/2002, alle prove orali verrà affiancata una prova pratica.

#### **Art. 24**

##### **Guide Turistiche. Estensioni territoriali**

1. Una Guida turistica abilitata ed iscritta in altro elenco/albo può diventare Guida Turistica della provincia di Padova partecipando all'esame di estensione "territoriale" e sostenendo unicamente la prima prova scritta e orale secondo le modalità stabilite all'art. 20.
2. Conseguono l'ammissione all'orale il candidato che riporta la votazione di almeno 7/10 o equivalente nella prova scritta.
3. Conseguono l'abilitazione il candidato che riporta la votazione media complessiva finale di almeno 7/10 con non meno di 6/10 nella prova orale.

#### **Art. 25**

##### **Guide Naturalistico-ambientali. Estensioni territoriali**

1. Una Guida Naturalistico-ambientale abilitata ed iscritta in altro elenco/albo può diventare Guida Naturalistico-ambientale della regione del Veneto partecipando all'esame di estensione

“territoriale” e sostenendo unicamente la prima prova scritta e la prima e seconda prova orale secondo le modalità stabilite all’art. 23.

2. Conseguè l’ammissione all’orale il candidato che riporta la votazione di almeno 7/10 o equivalente nella prova scritta.

3. Conseguè l’abilitazione il candidato che riporta la votazione media complessiva finale di almeno 7/10 con non meno di 6/10 in ciascuna delle prove orali.

#### **Art. 26**

##### **Guide Turistiche. Estensioni linguistiche**

1. Una Guida Turistica abilitata ed iscritta in un elenco provinciale del Veneto può abilitarsi anche per ulteriori lingue straniere, partecipando all’esame di “estensione linguistica” e sostenendo unicamente la prova scritta e orale di lingua straniera secondo le modalità stabilite all’art. 20.

2. Conseguè l’ammissione all’orale il candidato che riporta la votazione di almeno 7/10 o equivalente nella prova scritta di lingua straniera.

3. Conseguè l’abilitazione il candidato che riporta la votazione media complessiva finale di almeno 7/10 con non meno di 6/10 nella prova orale di lingua straniera.

4. Nella domanda di partecipazione all’esame possono essere indicate al massimo due lingue straniere.

#### **Art. 27**

##### **Guide Naturalistico-ambientali. Estensioni linguistiche**

1. Una Guida Naturalistico-ambientale abilitata ed iscritta in un elenco provinciale del Veneto può abilitarsi anche per ulteriori lingue straniere, partecipando all’esame di “estensione linguistica” e sostenendo unicamente la prova scritta e orale di lingua straniera secondo le modalità stabilite all’art. 23.

2. Conseguè l’ammissione all’orale il candidato che riporta la votazione di almeno 7/10 o equivalente nella prova scritta di lingua straniera.

3. Conseguè l’abilitazione il candidato che riporta la votazione media complessiva finale di almeno 7/10 con non meno di 6/10 nella prova orale di lingua straniera.

4. Nella domanda di partecipazione all’esame possono essere indicate al massimo due lingue straniere.

#### **Art. 28**

##### **Accompagnatori e Animatori Turistici. Estensioni linguistiche**

1. Gli accompagnatori e gli animatori abilitati ed iscritti in un elenco provinciale del Veneto possono abilitarsi anche per ulteriori lingue straniere, partecipando all’esame di “estensione linguistica” e sostenendo unicamente la prova orale nella lingua prescelta.

2. Conseguono l'abilitazione i candidati che riportano la votazione finale di almeno 7/10.
3. Nella domanda di partecipazione all'esame possono essere indicate al massimo due lingue straniere.

#### **Art. 29**

##### **Predisposizione e correzione delle prove**

1. Il Settore competente per materia detiene la banca dati informatica da cui vengono estratte le domande che vanno a formare almeno tre tracce – due per la lingua straniera - dalle quali verrà estratta a sorte da un candidato la prova d'esame.
2. La correzione dei questionari può avvenire, in considerazione del numero dei candidati, manualmente o con il lettore ottico ed in questo caso secondo le procedure indicate dal Settore Sistemi Informativi provinciale.
3. Le domande relative alle prove orali vengono estratte a sorte da ciascun candidato, tra quelle proposte dai docenti/esperti della Commissione.
4. Ogni docente/esperto delle materie specialistiche e linguistiche della Commissione redige una scheda di valutazione nella quale viene indicata la domanda estratta, la proposta di votazione da attribuire ad ogni candidato sulla scorta di parametri prefissati ed eventuali note ed osservazioni. Tali votazioni saranno sottoposte ad un giudizio collegiale di idoneità del candidato. In caso di disaccordo prevale il giudizio del Presidente.
5. Le prove orali sono pubbliche. L'accesso ai locali in cui si svolgono è consentito con le modalità definite dal Presidente della Commissione.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, nel rispetto dei principi generali del diritto, delle leggi nazionali e regionali vigenti, del presente regolamento, i componenti delle Commissioni presenti in ogni seduta, decidono a maggioranza dei presenti l'esito delle prove. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 30**

##### **Comunicazione degli esiti delle prove ai candidati**

1. Gli esiti, positivi o negativi, delle prove scritte vengono resi noti ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia e affissione all'Albo pretorio, salvo diversa disposizione contenuta nel bando o stabilita dalla Commissione, successivamente al termine della correzione delle diverse prove.
2. Gli esiti, positivi o negativi delle prove orali e della conseguita o meno abilitazione secondo quanto disposto dai vari bandi d'esame, vengono resi noti ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia e affissione all'Albo pretorio, salvo diversa disposizione contenuta nel

bando o stabilita dalla Commissione, successivamente alla chiusura di tutte le sedute dedicate allo svolgimento delle prove orali.

### **Art. 31**

#### **Chiusura delle procedure d'esame**

1. Il Segretario della Commissione trasmette al Dirigente competente per materia i verbali delle sedute nonché gli elenchi riepilogativi, le schede di valutazione ed i tabulati controfirmati dai componenti presenti nelle diverse sedute e che hanno esaminato gli scritti o effettuato gli orali. Le risultanze dei verbali vengono approvate con determinazione dirigenziale che viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente e pubblicata sul sito internet provinciale per la durata di 15 gg.
2. Le modalità assunte dall'Amministrazione nello svolgimento delle presenti abilitazioni sono assimilabili alle procedure concorsuali e pertanto escluse dall'applicazione dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e successive modificazioni.

## **Ambiti e scopo del regolamento**

- Art. 1 Ambito applicazione del presente regolamento  
Art. 2 Natura e scopo del regolamento

### **CAPO II**

#### **Fissazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione dei candidati agli esami abilitativi per la professione a Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo, Guida Turistica, Accompagnatore, Animatore Turistico e Guida naturalistica.**

- Art. 3 Modalità per la presentazione delle domande di ammissione agli esami abilitativi  
Art. 4 Requisiti richiesti per l'ammissione all'esame abilitativo della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo  
Art. 5 Requisiti richiesti per l'ammissione all'esame abilitativo della professione di Guida, Accompagnatore e Animatore Turistico e di Guida Naturalistica  
Art. 6 Istituzione di una quota di partecipazione alle spese per l'effettuazione agli esami abilitanti  
Art. 7 Esclusione dagli esami e nullità delle prove.

### **CAPO III**

#### **Fissazione dei criteri per il conferimento degli incarichi ai componenti le Commissioni d'esame**

- Art. 8 Criteri di scelta per i componenti le Commissioni d'esame  
Art. 9 Criteri per il conferimento degli incarichi  
Art. 10 Rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale  
Art. 11 Nomina delle Commissioni d'esame e quorum costitutivo

### **CAPO IV**

#### **Fissazione dei criteri per la composizione delle Commissioni d'esame**

- Art. 12 Composizione della Commissione d'esame per la professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo  
Art. 13 Composizione della Commissione d'esame per la professione di Guida Turistica  
Art. 14 Composizione della Commissione d'esame per la professione di Accompagnatore Turistico  
Art. 15 Composizione della Commissione d'esame per la professione di Animatore Turistico  
Art. 16 Composizione della Commissione d'esame per la professione di Guida Naturalistico-ambientale

### **CAPO V**

#### **Fissazione dei criteri e delle modalità d'espletamento degli esami**

- Art. 17 Istruttoria delle domande di partecipazione all'esame  
Art. 18 Procedure per la convocazione dei candidati

- Art. 19      Modalità di svolgimento e valutazione delle prove d'esame per Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo
- Art. 20      Modalità di svolgimento e valutazione delle prove d'esame per Guida Turistica
- Art. 21      Modalità di svolgimento e valutazione delle prove d'esame per Accompagnatore Turistico
- Art. 22      Modalità di svolgimento e valutazione delle prove d'esame per Animatore Turistico
- Art. 23      Modalità di svolgimento e valutazione delle prove d'esame per Guida Naturalistico-ambientale
- Art. 24      Guide Turistiche. Estensioni territoriali
- Art. 25      Guide Naturalistico-ambientali. Estensioni territoriali
- Art. 26      Guide Turistiche. Estensioni linguistiche
- Art. 27      Guide Naturalistico-ambientali. Estensioni linguistiche
- Art. 28      Accompagnatori e Animatori turistici. Estensioni linguistiche
- Art. 29      Predisposizione e correzione delle prove
- Art. 30      Comunicazione degli esiti delle prove ai candidati
- Art. 31      Chiusura delle procedure d'esame